

REPUBBLICA ITALIANA  
REGIONE SICILIANA



COMUNE DI SAN FRATELLO

Città Metropolitana di Messina

Deliberazione della Giunta Municipale

N. 87 del 08/05/2017

OGGETTO: art. 243 bis del TUEL *Indirizzi per la predisposizione di un piano di riequilibrio decennale.*

L'anno duemiladiciassette il giorno otto..... del mese di luglio.... alle ore 13:00.....  
nella sala delle adunanze del Comune di San Fratello a seguito di convocazione dei signori  
assessori, si è riunita la Giunta Municipale.

Sono presenti i Signori:

		<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
<i>Fulia dr. Francesco</i>	<i>Sindaco - Presidente</i>	X	
<i>Carrocetto dr. Ciro</i>	<i>Assessore ViceSindaco</i>	X	
<i>Salanitro avv. Luigi</i>	<i>Assessore</i>		X
<i>Foti Sig. Benedetto</i>	<i>Assessore</i>	X	
<i>Baldanza Sig.na Alessandra</i>	<i>Assessore</i>	X	

Presiede Il Sindaco -

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Nina Spiccia

Il Presidente constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare in merito alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

*Proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Municipale.*

*n. 85..... del 27/04/2017... Registro Generale*

**OGGETTO: art. 243 bis del TUEL *Indirizzi per la predisposizione di un piano di riequilibrio decennale.***

#### **TESTO della PROPOSTA**

**Premesso che** questa Amministrazione insediatasi nel luglio del 2013, ha sin da subito dovuto confrontarsi con la grave situazione economica dell'ente, evidenziata di seguito nelle deliberazioni della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Sicilia n. 422/2013/PRSP in sede di verifica del rendiconto dell'esercizio 2011 e del bilancio di previsione 2012, n.252/2014/PRSP, in sede di verifica del rendiconto dell'esercizio finanziario 2012, n.230/2016/PRSP, in sede di verifica del rendiconto dell'esercizio finanziario 2014;

**Che**, a fronte delle criticità evidenziate, l'amministrazione ha sottoposto al consiglio comunale per le determinazioni di competenza, proposte di deliberazioni come risulta dai seguenti provvedimenti:

Delibera C.C. n. 5 del 28/02/2014.

Delibera C.C. n.12 del 16/02/2015.

Delibera C.C. n. 37 del 30/12/2016. ( non Approvata )

**Che** le criticità riscontrate attengono in particolar modo, come risulta dalla deliberazione della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Sicilia n.230/2016/PRSP in sede di verifica del rendiconto dell'esercizio finanziario 2014:

- all'esistenza di procedimenti di esecuzione forzata che incidono sulle spese correnti con una percentuale superiore alla soglia consentita;
- al Volume complessivo delle spese del personale pari in ultimo al 55,49% del volume complessivo delle entrate correnti dei titoli I, II e III (soglia 40%);
- Alla consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio pari in ultimo al 27,48% dei valori di accertamento delle entrate correnti (soglia 1 %);
- All'elevata consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti e di quelli ancora di riconoscere al 31.12.2014;

**Che** questa Amministrazione si è attivata per avviare un percorso di risanamento proponendo al consiglio comunale il riconoscimento di numerosi debiti disaminati dal consiglio come segue :

2013

Delibera C.C. n. 50 del 30/12/2013. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett.a) del D.Lgs n. 267/2000-Presa d'atto e regolarizzazione pignoramenti eseguiti su disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Delibera C.C. n. 51 del 30/12/2013, Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett.a-del D.Lgs n. 267/2000- Presa d'atto e regolarizzazione pignoramenti eseguiti su disposizione dell' Autorità Giudiziaria

Delibera C.C n.52 del 30/12/2013. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett.a-del D.Lgs n. 267/2000- Presa d'atto e regolarizzazione pignoramenti eseguiti su disposizione dell' Autorità Giudiziaria.

Delibera C.C.n.53 del 30/12/2013. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett.a-del D.Lgs n. 267/2000- Presa d'atto e regolarizzazione pignoramenti eseguiti su disposizione dell' Autorità Giudiziaria.

Delibera C.C.n.54 del 30/12/2013. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett.a-del D.Lgs n. 267/2000- Presa d'atto e regolarizzazione pignoramenti eseguiti su disposizione dell' Autorità Giudiziaria.

Delibera C.C.n.55 del 30/12/2013. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett.a-del D.Lgs n. 267/2000- Presa d'atto e regolarizzazione pignoramenti eseguiti su disposizione dell' Autorità Giudiziaria.

Delibera C.C.n.56 del 30/12/2013. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett.a-del D.Lgs n. 267/2000- Presa d'atto e regolarizzazione pignoramenti eseguiti su disposizione dell' Autorità Giudiziaria.

In ordine alla acclusa proposta di deliberazione, ai sensi dell'art.53 della legge 8.6.1990, n. 142, come recepito con l'art.1 comma 1 lett. i della L.R. 11.12.1991, n. 48, e sostituito dall'art.12 della l.r. n.30/2000, vengono espressi i relativi pareri come appresso:

Il Responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: favorevole.

Data 28-04-2017

IL RESPONSABILE  
ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE  
(Reg. RUBUANO Antonino)

Rubano Antonino

\*\*\*\*\*

Il Responsabile di Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere : favorevole.

Data 28-04-2017

IL RESPONSABILE  
ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE  
(Reg. RUBUANO Antonino)

Rubano Antonino

\*\*\*\*\*

#### ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

La spesa di cui alla presente proposta trova la copertura finanziaria di € \_\_\_\_\_ al codice \_\_\_\_\_ al capitolo \_\_\_\_\_ / Impegno n. \_\_\_\_\_ del bilancio anno \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

\_\_\_\_\_

\*\*\*\*\*

#### LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione;

Vista la Legge n.142 dell'8/6/1990 recepita in Sicilia con la L.R. n. 48 dell'11.12.1991 e s.m.i.;

Visti i pareri favorevolmente espressi ai sensi dell'art.53 della legge 8/6/1990, n. 142, come recepita con l'art. 1 comma 1 lettera i) della L.R. 11.12.1991 n. 48, come sostituito dall'art.12 comma 1 punto 0.1 della L.R. 23.12.2000 n. 30;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi, resi nelle forme di legge,

#### DELIBERA


1. Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo;

2. Con successiva separata votazione favorevole unanime, per i motivi enucleati in proposta, la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge.


Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

Il Presidente

L'Assessore Anziano



Il Segretario Comunale



**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione dell'addetto, **CERTIFICA** che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio online di questo Comune per giorni 15 consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ e contro di essa non sono state proposte opposizioni e/ osservazioni.

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

L'Addetto

Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale, Visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio comunale on line il \_\_\_\_\_, per rimanervi per 15 giorni consecutivi fino al \_\_\_\_\_.

L'Addetto

Il Segretario Comunale

\*\*\*\*\*

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

(ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/1991)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

che la presente deliberazione

è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ perchè decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. 44/1991.

è esecutiva dal \_\_\_\_\_ perchè dichiarata immediatamente esecutiva dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 44/1991.

Il Segretario Comunale

Delibera C.C.n.57 del 30/12/2013. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett.a-del D.Lgs n. 267/2000- Presa d'atto e regolarizzazione pignoramenti eseguiti su disposizione dell' Autorità Giudiziaria.

Delibera C.C.n.58 del 30/12/2013. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett.a-del D.Lgs n. 267/2000- Presa d'atto e regolarizzazione pignoramenti eseguiti su disposizione dell' Autorità Giudiziaria.

2014

Delibera C.C. n. 25 del 09/05/2014. Riconoscimento debito fuori bilancio per conferimento rifiuti solidi urbani presso l'impianto della Tirreno Ambiente, periodo novembre-dicembre 2013.

Delibera C.C. n.26 del 02/06/2014. Presa atto proposta transattiva di pagamento del saldo dovuto ai Sigg. Mancuso Luigi + 4 in virtù delle sentenze della Corte D'Appello di Catania n.1146/2009 e della Corte di Cassazione n.2062/2012. Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio. art.,194 D.Lgs 267/2000.

2015

Delibera C.C. n.35 del 30/12/2015. Presa atto proposta transattiva di pagamento - Sentenza del Tribunale ordinario di Patti - Sezione di S.Agata Militello - n. 84/2003 - Procedimento eredi Bertino Francesca - Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio - art. 194 D.lgs 267/2000- NON APPROVAZIONE.

Delibera C.C. n. 36 del 30/12/2015. Presa atto pagamento fattura legale Avv. Rosetta Anna Carroccio- Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio - art. 194 D.lgs 267/2000- NON APPROVAZIONE.

Delibera C.C. n.37 del 30/12/2015. Presa atto pagamento fattura legale - proposta transattiva Avv. Salvatore Versaci - Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio art. 194 D.lgs 267/2000-NON APPROVAZIONE

Delibera C.C. n. 38 del 30/12/2015. Presa atto pagamento fattura legale Avv. Condipodaro Rosario - Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio - art. 194 D.lgs 267/2000- NON APPROVAZIONE.

Delibera C.C. n. 39 del 30/12/2015. Presa atto pagamento parcelle eredi Avv. Piero Gugliotta - Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio - art. 194 D.lgs 267/2000- NON APPROVAZIONE.

Delibera C.C. n. 40 del 30/12/2015. Presa atto pagamento fattura legale - proposta transattiva Avv. Massimo Lo Turco - Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio - art. 194 D.lgs 267/2000- NON APPROVAZIONE.

Delibera C.C. n. 41 del 30/12/2015. Presa atto pagamento fattura legale Avv. Giuseppina Macli - Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio - art. 194 D.lgs 267/2000- NON APPROVAZIONE.

Delibera C.C. n. 42 del 30/12/2015. Presa atto pagamento fattura legale - proposta transattiva Avv. Renato Rifici - Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio - art. 194 D.lgs 267/2000- NON APPROVAZIONE.

Delibera C.C. n.43 del 30/12/2015. Presa atto pagamento fattura legale Avv. Calogero Cicero - Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio - art. 194 D.lgs 267/2000- NON APPROVAZIONE.

Delibera C.C. n. 44 del 30/12/2015. Presa atto pagamento fattura legale Avv. Antonio Giardina - Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio - art. 194 D.lgs 267/2000- NON APPROVAZIONE.

Delibera C.C. n. 45 del 30/12/2015. Presa atto pagamento - Sentenza del Tribunale Civile di Patti - Sezione di S.Agata Militello- n. 110/2004- Procedimento Geraci Giuseppe - Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio - art. 194 D.lgs 267/2000- NON APPROVAZIONE.

**Che** nei predetti periodi l'ente è stato altresì oggetto di procedure esecutive e giudizi di ottemperanza con conseguente nomina di Commissari Ad Acta che hanno provveduto al pagamento di debiti diversi comportando il loro intervento maggiori spese per l'ente;

**Che** pertanto dalla contabilità dell'ente risultano riconosciuti debiti fuori bilancio come segue :

anno 2013-	€ 1.296.523,54
anno2014-	€ 55.603,81
anno 2015-	€ 289.123,05
anno 2016-	€ 447.433,67+7.245,38

**Che** per il recupero di fondi a fronte dei debiti si è proposto la vendita di beni comunali e sottoposto all'esame del consiglio idoneo piano delle alienazioni;

**Analizzata** la difficile situazione economico- finanziario dell'Ente ed investiti in merito gli uffici competenti, giusta nota prot. 9911 del 30/11/2016 a firma del segretario;

**Preso atto che** ad oggi sono emersi debiti fuori bilancio, riconoscibili ai sensi dell'art.194 del T. U. E.L, ammontanti ad € 2.706.727,69 e debiti potenziali o futuri ammontanti a circa € 1.423.547,29;

**Constatata:**

l'impossibilità che i superiori debiti possano trovare adeguato stanziamento nel bilancio di previsione 2017, e che ciò impone di verificare la possibilità di adozione di misure alternative, quali il ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale prevista dall'art. 243 bis del T.U.E.L;

**Che** la superiore procedura consentirebbe di far fronte al ripiano dei predetti debiti in dieci annualità;

**Che** il quadro finanziario dell'Ente rende oltremodo problematica la copertura in un arco temporale di tre anni come previsto dall'art. 193 e 194 del T. U. E. L, alla luce:

- del quadro normativo vigente, che negli anni ha operato un taglio considerevole dei trasferimenti statali e regionali ai Comuni;

- del grave e persistente deficit di cassa che impone il costante ricorso ad anticipazioni, già nel 2015 deliberato nella misura consentita (tre dodicesimi delle entrate correnti);- della grave esposizione debitoria dell'Ente, che non si è in grado di fronteggiare con la puntualità necessaria, sia per le carenze di cassa, sia per la difficoltà di copertura dei debiti fuori bilancio;

**Preso atto, altresì:**

**Che**, nonostante i numerosi provvedimenti ed iniziative adottate dall'Amministrazione in carica, sia per il contenimento delle spese, sia per un maggiore accertamento di entrate tributarie ed extratributarie, nonché per la velocizzazione dei relativi flussi di cassa, l'Ente non è in grado di far validamente fronte ai debiti sopra evidenziati con i mezzi ordinari messi a disposizione dall'ordinamento, atteso il loro ammontare eccessivo rispetto al complesso delle entrate comunali, con una incidenza pari al 50% circa (debiti/entrate correnti);

**Che** questo Comune, data l'esiguità delle risorse finanziarie a disposizione, non è riuscito a programmare un Piano di copertura degli stessi tale da disinnescare contenziosi e azioni esecutive;

**Rilevato in particolare:**

**che** la rilevante entità dei debiti fuori bilancio da riconoscere, ed una situazione di contenzioso civile che ogni giorno si fa sempre più gravosa, dovuta soprattutto alla difficoltà di poter soddisfare i creditori entro un tempo ragionevole, tale da evitare le conseguenti azioni di recupero crediti, con il correlato lievitare dei costi;

**che** ai debiti fuori bilancio, allo stato, non può farsi validamente fronte per la mancanza di idonee risorse economiche e finanziarie, sia in termini di competenza che in termini di cassa, e ciò neppure mediante ricorso a piani di rateizzazione triennale, come previsto dall'art. 193 e 194 dei TUEL;

**che**, nello specifico, alla data odierna, sono in corso, nei confronti di questo Comune, azioni giudiziarie esecutive e ricorsi per ottemperanza da parte di numerosi creditori, che l'Ente non può fronteggiare con le entrate ordinarie, situazione particolarmente grave per i debiti attinenti giudizi di ottemperanza che, con l'insediamento di commissari ad acta, portano ad un notevole aggravio di spese con totale esautoramento dell'Ente dalla possibilità di pianificare un proficuo utilizzo delle risorse finanziarie, anche sotto il profilo di cassa;

**che** questo Comune ha ritenuto di potersi avvalere di una anticipazioni di liquidità da parte della Cassa DD. PP., per un ammontare di circa € 115.000,00 al fine di disporre della liquidità necessaria al pagamento di debiti liquidi ed esigibili al 31.12.2014;

**che** nonostante le anticipazioni di liquidità concesse dalla Cassa per € 89.683,45, giusta nota prot. n. 10982 del 21/12/2015, il Consiglio comunale come risulta dalle deliberazioni dal n. 35 al n. 47 del 30/12/2015 ha precluso tale possibilità e che pertanto l'Ente non è stato in grado di coprire la propria esposizione debitoria e di dare corso ai pagamenti nei tempi previsti dalla normativa vigente;

**che** la grave situazione di liquidità dell'Ente presenta delle rigidità collegate anche alla grave e perdurante congiuntura economica che grava sulla collettività, che pregiudica e ritarda l'incasso delle entrate proprie;

**che** il tentativo di fare ricorso all'utilizzo dei proventi derivanti dall'alienazione dei beni patrimoniali disponibili, a salvaguardia degli equilibri di bilancio, non offre allo stato adeguate garanzie, poiché le contingenti difficoltà del mercato immobiliare, caratterizzato da una forte stasi e da gravi crisi di liquidità, fanno supporre tempi non brevi per la realizzazione di tali proventi, come comprovato da tentativi esperiti di dismissione, che determina incertezza sul miglior esito di ulteriori esperimenti e comunque sulla possibilità di fronteggiare tempestivamente per tale via le urgenze dell'attuale precaria situazione finanziaria dell'Ente;

**Preso atto che** lo squilibrio complessivo dell'Ente, come sopra sintetizzato, non è ripianabile con il ricorso a tutte le entrate e disponibilità dell'Ente stesso e che, per contro, tutte le suddette criticità costituiscono elementi che connotano, in maniera grave, la situazione finanziaria dell'Ente ed evidenziano uno squilibrio

strutturale di bilancio al quale, allo stato, non può farsi fronte con le misure previste dagli articoli 193 e 194 del d.lgs. n.267/2000;

**Atteso che** l'organo di revisione ha più volte segnalato, a fronte della prima ricognizione dei debiti effettuata dai responsabili di Area, la necessità, in assenza di attivazione delle procedure e dei mezzi di cui agli artt. 193 e 194 del TUEL, di valutare il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario ex art. 243 bis TUEL;

**Rilevato che** il D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 213/2012, ha introdotto, dopo l'articolo 243 del TUEL, tre articoli aggiuntivi (243-bis, e seguenti) che disciplinano una nuova procedura per il riequilibrio finanziario pluriennale degli enti per i quali sussistano squilibri strutturali di bilancio in grado di provocarne il dissesto, istituendo al contempo un apposito fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni agli enti locali in situazione di squilibrio finanziario;

**Evidenziato che** il ricorso alla procedura di riequilibrio appare configurato come strumento ordinamentale aggiuntivo volto a prevenire lo stato di dissesto e che dà la possibilità di ripianare il disavanzo di amministrazione e di finanziare debiti fuori bilancio, prevedendo, per gli enti che si trovino in condizioni di squilibrio, la predisposizione di un piano pluriennale di riequilibrio finanziario nella durata massima di dieci anni, che deve indicare tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio e per assicurare il finanziamento dei debiti fuori bilancio;

**Evidenziato** altresì che il ricorso alla procedura di riequilibrio sospende tutte le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'Ente, dalla data di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano stesso;

**Rilevato che** detto piano di riequilibrio deve essere sottoposto a preliminare verifica da parte del Ministero dell'Interno e alla successiva approvazione da parte della competente sezione regionale della Corte dei Conti, nonché a un monitoraggio del suo stato di attuazione e che, nell'ambito della suddetta procedura, per tutto il periodo di durata del piano di riequilibrio, è prevista la facoltà, per l'Ente, di deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente, nonché quella di procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento, anche in deroga ai limiti massimi della capacità di indebitamento previsti dalla legislazione vigente;

**Preso atto che**, solo qualora l'ente si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista e abbia provveduto all'alienazione dei beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i suoi fini istituzionali e alla rideterminazione della propria dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, del TUEL, l'Ente, può accedere, ad un apposito fondo di rotazione, all'uopo istituito;

**Ritenuto**, pertanto, necessario ed opportuno, nell'interesse di questo Ente, di fare ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dagli artt. 243 bis e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), così come introdotti dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 213/2012, evitando di conseguenza i riflessi più negativi e penalizzanti di un'ipotetica procedura di dissesto;

**Ribadito che**, ai sensi del sopra richiamato art. 243 bis del TUEL:

*3. Il ricorso alla predetta procedura sospende temporaneamente la possibilità per la Corte dei Conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al comma 6, lettera a), del presente articolo.*

*4. Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3.*

*5. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di dieci anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario. Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di cui al presente comma risulti già presentata dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di approvazione o di diniego di cui all'articolo 243-quater, comma 3, l'amministrazione in carica ha facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.*

*6. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere:*

a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale in considerazione dei comportamenti difforni dalla sana gestione finanziaria e dal mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, accertati dalla competente sezione regionale della Corte dei Conti;

b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;

c) l'individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano;

d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.

7. Ai fini della predisposizione del piano, l'ente e' tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194. Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente puo' provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

8. Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente:

a) puo' deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;

b) e' soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo 243, comma 2, ed e' tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2;

c) e' tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto;

d) e' soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1;

e) e' tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilita' da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonche' una sistematica attivita' di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione;

f) e' tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonche' una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente e della situazione di tutti gli organismi e delle societa' partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'ente;

g) puo' procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonche' accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facolta' di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non puo' essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio.

9. In caso di accesso al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter, l'Ente deve adottare entro il termine dell'esercizio finanziario le seguenti misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio:

a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo, riduzione delle spese di personale, da realizzare in particolare attraverso l'eliminazione dai fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile 1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni organiche;

b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 10 per cento delle spese per acquisti di beni e prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse



*proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati:*

*1) alla copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;*

*2) alla copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto;*

*3) al servizio di trasporto pubblico locale;*

*4) al servizio di illuminazione pubblica;*

*5) al finanziamento delle spese relative all'accoglienza, su disposizione della competente autorità giudiziaria, di minori in strutture protette in regime di convitto e semiconvitto;*

*c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 25 per cento delle spese per trasferimenti di cui al macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono escluse le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, a enti, agenzie o fondazioni lirico-sinfoniche));*

*c-bis) ferma restando l'obbligatorietà delle riduzioni indicate nelle lettere b) e c), l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e ferme restando le esclusioni di cui alle medesime lettere b) e c) del presente comma. Tali compensazioni sono puntualmente evidenziate nel piano di riequilibrio approvato));*

*d) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio pregressi.*

*9-bis. In deroga al comma 8, lettera g), e al comma 9, lettera d), del presente articolo e all'articolo 243-ter, i comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204, necessari alla copertura di spese di investimento relative a progetti e interventi che garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente.*

*Visto il vigente O.A. EELL., nella regione siciliana;*

*Visto li TUEL D.L.vo 267/2000*

#### SI PROPONE CHE LA GIUNTA MUNICIPALE DELIBERI

1. Di dare atto che, per le ragioni tutte citate in premessa, qui richiamate, persistono per questo Ente criticità che ne determinano una crisi finanziaria strutturale e grave, per la quale sono inadeguate le ipotesi di ripristino degli equilibri strutturali attraverso le procedure ed i mezzi di cui agli artt. 193 e 194 del TUEL;
2. Di dare atto, che necessita verificare se sussistono per questo Comune le condizioni previste dall'art. 243 bis del D.L.gs 267/2000, che consentono il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, disciplinata dalla stessa norma.
3. Di proporre ai creditori transazioni sulla base dei requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa vigente, che saranno trattate secondo la tipologia di credito, considerando l'eventuale precedenza in ordine cronologico (come risultante dalla protocollazione) ed in base alle attestazioni ed alle adesioni che perverranno;
4. Di approvare gli schemi di "proposta di transazione". secondo gli allegati al presente atto che ne formano parte integrante e sostanziale e di cui alle lettere "A", "B", "C";
5. Di dare avvio alle proposte di transazione per i crediti ammissibili, procedendo a contattare gli interessati per sottoporre loro la proposta transattiva;
6. di dare direttive ai responsabili di area ed agli uffici della predisposizione immediata dei seguenti documenti:
  1. Ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio esistenti e la loro certificazione;
  2. ricognizione e riordino delle partecipazioni societarie e delle adesioni a forme associative da parte del Comune;
  3. programma per gli incarichi di studio, ricerca e consulenza per l'anno 2017;

4. piano delle assunzioni anni 2017/2019;
5. Ricognizione del patrimonio immobiliare;
6. provvedimenti in merito alle entrate tributarie (IMU -IUC..) ed extratributarie( alloggi popolari, fitto di beni ed immobili);
7. provvedimenti Tosap/ Cosap - imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni;
8. provvedimenti canoni acquedotto e fognatura e depurazione;
9. regolamento degli usi civici
10. regolamento per l'alienazione dei beni comunali
11. nuovo regolamento di polizia mortuaria
12. aggiornamento del Dup 2017/19 e schema di bilancio con previsione della prima rata di un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di dieci anni, ai sensi dell'art 243bis del Tuel

7). Di proporre, ricorrendone gli estremi, pertanto, al Consiglio Comunale, l' approvazione del ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, quale prevista e disciplinata dall'art. 243-bis, comma 1, del D.L.gs 267/2000 e, per l'effetto:

a) trasmettere la relativa deliberazione, entro 5 giorni dalla data della sua esecutività, alla competente sezione regionale della Corte dei Conti e al Ministero dell'Interno;


b) impegnare il Consiglio comunale, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività della relativa deliberazione, ad approvare un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di 10 anni, compreso quello in corso, corredato dal parere dell'organo di revisione economico-finanziario;

c) dare atto che le procedure esecutive intraprese nei confronti di questo Ente sono sospese dalla data della deliberazione consiliare fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di equilibrio pluriennale di cui all'art. 243 quater, commi 1 e 3 del TUEL;


d) di disporre la pubblicazione della citata deliberazione sul sito istituzionale dell'ente.

8) Di comunicare il presente provvedimento al Consiglio Comunale .

Il Responsabile dell'Area Economica-Finanziaria



IL SINDACO



A fronte dell'indicata rinuncia, con la sottoscrizione del presente atto é riconosciuto il pagamento del credito, nella misura del 40% comprensivo degli interessi e/o rivalutazione come sopra indicato, entro 30 giorni dalla ricezione della raccomandata A.R. con la quale il creditore invierà la presente scrittura, debitamente sottoscritta con firma autenticata nei modi di legge, ovvero dalla sua consegna al Comune;

Il creditore resterà soddisfatto prima dei tempi necessari agli **adempimenti posti a ordinari** previsti dalla procedura di riequilibrio e l'importo del debito transatto, sarà riportato in un apposito elenco che sarà allegato al piano di estinzione della massa passiva.

3 – A seguito della sottoscrizione del presente atto eventuali giudizi inerenti le suindicate ragioni di credito che, in qualunque stato e grado, dovessero pendere tra il creditore e il Comune di San Fratello (ME) per la prosecuzione della gestione del dissesto, verranno fatti estinguere mediante mancata comparizione delle parti e successiva cancellazione della causa dal ruolo.

E' facoltà del Comune di San Fratello esibire la presente scrittura per conseguire, ovè lo ritenga opportuno o sia necessario per lo stato in cui si trova la causa, la cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione tra le parti delle spese e competenze di giudizio.

In ogni caso, nel sottoscrivere il presente atto, il creditore si obbliga a non portare ad esecuzione, o comunque avvalersi, verso il Comune di San Fratello (ME), di eventuali titoli giudiziali (sentenze, decreti ingiuntivi, etc.) passati in giudicato o provvisoriamente esecutivi relativi alle ragioni di credito più sopra specificate.

4 – Le spese di registrazione della presente scrittura, saranno anticipate dalla parte che intenderà valersene, salvo – secondo diritto – azione di ripetizione.

San Fratello, \_\_\_\_\_

Il Sindaco \_\_\_\_\_

Il Creditore \_\_\_\_\_

Il Procuratore costituito del creditore per rinuncia al vincolo di solidarietà di cui all'art. 58 del R.D.L. n. 1578 del 23.11.1933

e successive modifiche

Il procuratore costituito \_\_\_\_\_

All. A

Prot. N.

Ai Sigg.

All'Avv.

OGGETTO : Sentenza n. ----- del ----- Cron. -----del Tribunale di -- proc. R.G, n. ----- – Giudizio di appello

Questo Ente ha riscontrato criticità nella gestione economica finanziaria che ne determinano una crisi strutturale e grave, per la quale sono inadeguate le ipotesi di ripristino degli equilibri strutturali attraverso le procedure ed i mezzi di cui agli artt. 193 e 194 del TUEL, come già proposte. Necessitando verificare se sussistono le condizioni previste dall'art. 243bis del D.L.gs 267/2000, che consentono il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, disciplinata dalla stessa norma, procedura che appare consigliata, proprio sulla base di una analisi complessiva della situazione finanziaria dell'Ente e del miglior modo di darvi soluzione, si fa presente che è intendimento di questo Comune, fatto salvo il dovere, ricorrendone i presupposti, di continuare a tutelare i propri diritti e gli interessi presso le sedi competenti, procedere al riconoscimento del debito scaturente dal contenzioso in oggetto esclusivamente in forza dell'imperatività derivante dai predetti provvedimenti.

Si propone, al fine di scongiurare la procedura della dichiarazione di dissesto acquisire la Vs. disponibilità alla sottoscrizione di apposito accordo, procedendo questo ente al riconoscimento del debito in questione secondo le seguenti modalità e condizioni: abbattimento della sorte capitale e spese legali dovuta del 40%, rinuncia agli interessi e rivalutazione maturandi sulle predette somme sino al soddisfo, impegno a non intraprendere, nelle more, ad alcuna azione esecutiva .

Si ribadisce che l'importo derivante, se accettato alle superiori condizioni, viene considerato a saldo. stralcio e a tacitazione di ogni diritto e pretesa a qualsivoglia titolo nei confronti di questo Comune, con rinuncia espressa ad interessi, rivalutazione del credito ed accessori eventuali, nonchè a tutte le azioni giudiziali ed esecutive, e spese relative, eventualmente intraprese per ottenere il pagamento del credito vantato.

Ad ogni buon fine, l'eventuale accordo è subordinato all'adozione da parte del consiglio Comunale della delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio necessaria inoltre per la copertura finanziaria dello stesso.

Si rimane in attesa di cortese sollecito riscontro e conferma, nel termine di giorni quindici dal ricevimento della presente, onde approntare gli atti di competenza.

Distinti Saluti

IL SINDACO

ALL. B

## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE

Io sottoscritto Sig. \_\_\_\_\_, in qualità di ..... dichiaro espressamente:

- di accettare l'allegata proposta prot. n. \_\_\_\_\_ del -----del sindaco del Comune di San Fratello, al titolo per cui viene offerta a saldo, stralcio ed a tacitazione di ogni diritto e pretesa nei confronti del Comune stesso;

- di rinunciare, come in effetti rinuncio, ad interessi e rivalutazione del credito e a tutte le azioni giudiziali ed esecutive eventualmente intraprese per ottenere la rivalutazione del credito le cui spese restanti ad esclusivo carico della parte che le ha sostenute.

La presente con valore eventualmente liberatorio per il Comune di san Fratello nei confronti del quale espressamente dichiaro di essere soddisfatto interamente.

Relativamente al credito, oggetto della transazione di non avere null'altro a pretendere a nessun titolo.

Dichiaro di voler ricevere il pagamento attraverso Bonifico bancario da accreditare secondo le seguenti coordinate bancarie:

BANCA/POSTA:

IBAN:

Firma del creditore

Firma del legale

Allego:

- fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità;- fotocopia del codice fiscale;
- altro (da specificare es. delega eventuali eredi, procura, ecc.

ALL C

COMUNICAZIONE DEL CONTO CORRENTE, BANCARIO/POSTALE DEDICATO AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 136/2010 (COME MODIFICATA DAL D.L. N. 187/2010 CONVERTITO IN LEGGE CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 217/2010).

.I,.. SOTTOSCRITTO \_\_\_\_\_

NATO A \_\_\_\_\_ IL \_\_\_\_\_

IN QUALITÀ \_\_\_\_\_ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA

CON SEDE LEGALE, IN \_\_\_\_\_

PARTITA IVA \_\_\_\_\_

CODICE FISCALE \_\_\_\_\_

COMUNICA

AI SENSI DELL'ART.3 DELLA LEGGE 136/2010:

GLI ESTREMI DEL CONTO CORRENTE DEDICATO. ANCHE NON IN VIA ESCLUSIVA, SU CUI EFFETTUARE I PAGAMENTI:

IBAN:

ISTITUTO:

I DATI DEL/DEI SOGGETTO/I DELEGATO/I AD OPERARE SUL CONTO SUINDICATO:

NOME E COGNOME..,

LUOGO E DATA DI NASCITA: ..

RESIDENZA

IL SOTTOSCRITTO, INOLTRE, SI IMPEGNA A COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE EVENTUALI VARIAZIONI DI CONTO CORRENTE DEDICATO .

SI ALLEGA FOTOCOPIA DEL DOUMENTO D'IDENTITA' DEL DICHIARANTE.

DATA

FIRMA

SCRITTURA PRIVATA DI TRANSAZIONE E RINUNCIA

TRA

1) Il Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il  
\_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) alla via/P.zza  
\_\_\_\_\_, C.F.  
\_\_\_\_\_ (di seguito denominato, per brevità, creditore)

E

2) \_\_\_\_\_ del Comune di San Fratello (ME) con sede a San Fratello (ME) presso la Casa  
Comunale, sita in Piazza Municipio Cod.Fisc.-Part., in persona del \_\_\_\_\_ domiciliato per la  
carica presso la Casa Comunale.

PREMESSO

- il Comune di San Fratello, con delibera della Commissione Straordinaria n. 53 del 21/11/2012, esecutiva, ha approvato il piano di riequilibrio ai sensi dell'art. 243 bis del TUEL;
- che il credito della predetta Ditta è stato ammesso alla procedura di riequilibrio del Comune di San Fratello (ME), sussistendone i requisiti e le condizioni di legge;

Fascicolo numero: XXX

Descrizione della motivazione del credito: A (prestazioni professionali); B (prestazioni di servizi/forniture di beni); C (esproprio); D (altro);

Importo complessivo ammesso: €. \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

oltre IVA e CPA

- che la somma riconosciuta è comprensiva di capitale, interessi e rivalutazione, ove dovuti, nonché di eventuali spese di giudizio;
- che, per la prosecuzione della gestione del piano, nell'ambito della procedura è stata formulata apposita proposta di transazione alla parte creditrice;
- che, tenuto anche conto della disponibilità della procedura è stata proposta a tutti i creditori una transazione che prevede il pagamento di una percentuale del 60% dei crediti vantato con rinuncia da parte dei creditori ad ogni ulteriore pretesa anche a titolo di interessi ed oneri accessori eventualmente dovuti - che il creditore si è dichiarato disposto ad accettare la presente proposta transattiva, consapevole che la relativa accettazione comporta la rinuncia ad ogni altra pretesa nei riguardi Comune di San Fratello, per cui le parti, concordati patti e condizioni,

CONVENGO

1 - La premessa è patto e forma parte integrante ed essenziale del presente accordo, anche ai fini dell'individuazione della effettiva volontà delle parti.

2 - A fronte del credito vantato verso il Comune di San Fratello per  
€. \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ ) oltre IVA e CPA

di cui:

- per sorte capitale ed anticipazioni €. \_\_\_\_\_ - per interessi legali alla data del  
\_\_\_\_\_ €. \_\_\_\_\_

Il creditore dichiara di accettare, come in effetti accetta, a transazione, saldo e stralcio di ogni e maggiore pretesa derivante dalle causali di cui in premessa, la complessiva somma di  
€. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ ) , pari al 40% della sorte capitale, anticipazioni, interessi e/o rivalutazione nella medesima peMEentuale ove dovuti, oltre IVA e CPA ed al lordo della ritenuta di acconto.

Verso l'anticipato pagamento qui promesso, il creditore espressamente rinuncia alla differenza della sorte capitale, nonché ad ogni altro diritto, credito o azione che dalle ragioni sopra indicate dovesse spettargli verso il Comune di San Fratello (ME), anche a titolo di interessi, rivalutazione e spese successive alla data di deliberazione del riequilibrio che, approvato, potrebbero eventualmente ricadere a carico del Comune.